



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 175 DEL 21/07/2020

**OGGETTO: RICORSO IN APPELLO REPLATZ/COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA.
TRIBUNALE DI VICENZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE**

L'anno 2020, il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 14:30 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	P
BIZZOTTO TAMARA	ASSESSORE	P
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	P
VIERO ANDREA	ASSESSORE	G
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	G
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Vicesegretario, dott.ssa Lucia CANI.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile, Decoro e Arredo Urbano, Centro storico Tamara Bizzotto

PREMESSO quanto segue:

- in data 20.12.2019, al Comune di Bassano del Grappa in persona del Sindaco pro tempore, veniva notificato atto di citazione in appello dell'impresa REPLATZ avverso la sentenza del Giudice di Pace nr. 95/2019 con la quale il giudice respingeva la domanda dell'appellante per l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 554 e 555 del 25.10.2018 emesse dal Dirigente della Polizia Locale per violazione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 03.01.2018 – disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita di denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione - per aver attivato/tenuto accesi n. 12 apparecchi/congegni automatici da gioco al di fuori degli orari consentiti;

- con delibera di Giunta n. 5/2020 veniva deciso di resistere in giudizio e di affidare l'incarico di patrocinio all'Avvocato Matteo Beghin del foro di Padova;

- in data 14.01.2020 e 21.01.2020, al Comune di Bassano del Grappa in persona del Sindaco pro tempore, venivano notificati atti di citazione in appello dell'impresa REPLATZ avverso le sentenze del Giudice di Pace nr. 123/2019 e 133/2019 con le quali il giudice respingeva la domanda di annullamento, rispettivamente, delle ordinanze ingiunzione n. 582 del 08.11.2019 e 565 del 30.10.2019 emesse dal Dirigente della Polizia Locale per violazione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 03.01.2018 – disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita di denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione - per aver attivato/tenuto accesi n. 12 apparecchi/congegni automatici da gioco al di fuori degli orari consentiti;

- con delibera di Giunta n. 27/2020 veniva deciso di resistere in giudizio e di affidare l'incarico di patrocinio all'Avvocato Matteo Beghin del foro di Padova;

- in data 13.05.2020, al Comune di Bassano del Grappa in persona del Sindaco pro tempore, è stato notificato un ulteriore atto di citazione in appello dell'impresa REPLATZ avverso la sentenza del Giudice di Pace nr. 214/2019 con la quale il giudice respingeva la domanda dell'appellante per l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 277 del 25.02.2019 emessa dal Dirigente della Polizia Locale per violazione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 03.01.2018 – disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita di denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione - per aver attivato/tenuto accesi n. 21 apparecchi/congegni automatici da gioco al di fuori degli orari consentiti;

- con delibera di Giunta n. 126/2020 veniva deciso di resistere in giudizio e di affidare l'incarico di patrocinio all'Avvocato Matteo Beghin del foro di Padova;

- in data 12.06.2020, al Comune di Bassano del Grappa in persona del Sindaco pro tempore, è stato notificato un ulteriore atto di citazione in appello dell'impresa REPLATZ avverso la sentenza del Giudice di Pace nr. 211/2019 con la quale il giudice respingeva la domanda dell'appellante per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 584 del 10.11.2018 emessa dal Dirigente della Polizia Locale per violazione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 03.01.2018 – disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita di denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione - per aver attivato/tenuto accesi n. 22 apparecchi/congegni automatici da gioco al di fuori degli orari consentiti. Udienda fissata per il 15 dicembre 2020 – Tribunale di Vicenza;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'affidamento ad un professionista in tempo sufficiente per consentirgli lo studio della pratica e la predisposizione degli atti di difesa e la costituzione in giudizio entro i termini essendo già stato depositato il ricorso ed avendo il Tribunale di Vicenza già fissato la data della prima udienza;

VALUTATE le ragioni poste a base della redazione dei verbali e le motivazioni dell'ordinanza ingiunzione, ragioni, tra l'altro, che hanno portato il Giudice di Pace a non accogliere il ricorso dell'appellante in prima istanza, e ritenuto necessario e opportuno costituirsi in giudizio e difendere la posizione dell'Amministrazione comunale avanti al Tribunale di Vicenza e riaffermare la legittimità dell'azione dell'Amministrazione in tali giudizi;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha necessità di rivolgersi a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

RITENUTO, per economicità di azione, per la specificità tecnico giuridica e per la riconducibilità della difesa allo stesso filone argomentativo dell'oggetto della causa di cui all'incarico già affidato con delibere di Giunta n. 5/2020, 27/2020 e 126/2020, di affidare anche questo incarico al medesimo avvocato;

DATO ATTO che l'offerta inoltrata dall'Avvocato Matteo BEGHIN del foro di PADOVA con studio in CAMPOSAMPIERO (PD) 35012 PIAZZA VITTORIA N. 6 C.F. BGHMTT79C14G224B P.IVA 04269820280 in data 16.07.2020 e registrata al protocollo n. 44485, depositata gli atti ed alla quale si rinvia, è per un importo complessivo (al lordo della ritenuta d'acconto) di € 583,65 omni comprensivo (compensi professionali, rimborso spese generali CPA ed IVA);

RITENUTO che l'importo offerto – anche alla luce dell'equo compenso introdotto dalla legge 172/2017 – sia congruo e conveniente rispetto al valore (scaglione di valore) della controversia e ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, collocandosi a metà del range compreso tra il minimo ed il massimo previsti per il valore della causa, nonché sulla base della spesa per precedenti affidamenti;

RITENUTO quindi di conferire il presente incarico di patrocinio legale di costituzione, rappresentanza, difesa del Comune di Bassano del Grappa nel giudizio avanti il Tribunale di Vicenza di cui trattasi, all'Avv. Matteo BEGHIN del foro di PADOVA con studio in Camposampiero – Piazza Vittoria n. 6, come da citata offerta depositata agli atti ed alla quale si rinvia, per un importo complessivo di € 583,65 comprensivo di spese generali, CPA e IVA da imputarsi al bilancio c.e., al capitolo di spesa 350120 "Spese per incarichi legali polizia locale";

DATO ATTO che il Sindaco pro tempore, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato ad litem o, in sua assenza, e in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale (art.30), il Vice Sindaco, Roberto Marin;

DATO ATTO che il relativo mandato *ad litem* è comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge, inclusi quello di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, di sottoscrivere il controricorso, di presentare e sottoscrivere ogni atto e memoria successivi e necessari del presente giudizio, comprese le memorie successive avverso eventuali motivi aggiunti, in ogni fase e grado di giudizio, incluse le fasi cautelari anche in grado di appello, e gli eventuali giudizi di ottemperanza e/o di esecuzione, compreso ogni atto necessario per opporsi ad una eventuale, ipotetica e remota domanda di risarcimento danni, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato ad litem cui si rinvia;

DATO ATTO che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo del rigoroso rispetto ed applicazione da parte del suddetto avvocato della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di

recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché l'obbligo da parte del medesimo del rigoroso rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e relativa D.G.C. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente – del comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

DATO ATTO che ai sensi del Reg. UE 2016/679 come recepito dal D. Lgs. 101/2018 di modifica ed integrazione del D. Lgs. 196/2003, il legale incaricato è nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del D. Lgs 133/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/2011 e come disposto con circolare del Segretario Generale prot. n. 43904/2018, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successivi atti gestionali/esecutivi necessari da parte del Segretario Generale - Dirigente competente;

RICHIAMATO per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28 del vigente Statuto Comunale da interpretarsi tuttavia secondo gli attuali principi fissati dalle leggi e dal TUEL in ordine alla competenza circa la definitiva formalizzazione dell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Vicesegretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di costituirsi nel giudizio meglio sopra precisato e a cui si rinvia, avanti il Tribunale di Vicenza notificato al Comune in data 12.06.2020 prot. 36106 del 12.06.2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 211/2019 con la quale il giudice respingeva la domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 584 del 10.11.2018 emessa dal Dirigente della Polizia Locale per violazione dell'ordinanza sindacale n. 1 del 03.01.2018 - disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita di denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione – per aver attivato/tenuto accesi n. 22

apparecchi/congegni automatici da gioco al di fuori degli orari consentiti. Udienda fissata per il 15 dicembre 2020 – Tribunale di Vicenza;

3. di conferire il relativo patrocinio legale con relativo mandato ad litem, di costituzione rappresentanza e difesa legale del Comune di Bassano del Grappa all'Avv. Matteo BEGHIN del foro di PADOVA con studio in CAMPOSAMPIERO, come da citata offerta depositata agli atti ed alla quale si rinvia, per un importo complessivo di € 583,65 onnicomprensivo (compenso professionale, spese generali, CPA e IVA);
4. di conferire al suddetto legale il relativo mandato *ad litem* comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge, inclusi quello di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, di sottoscrivere il controricorso, di presentare e sottoscrivere ogni atto e memoria successivi e necessari del presente giudizio, comprese le memorie successive avverso eventuali motivi aggiunti, in ogni fase e grado di giudizio, incluse le fasi cautelari anche in grado di appello, e gli eventuali giudizi di ottemperanza e/o di esecuzione, compreso ogni atto necessario per opporsi ad una eventuale, ipotetica e remota domanda di risarcimento danni, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato ad litem cui si rinvia;
5. di dare atto che che il Sindaco pro tempore, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato ad litem o, in sua assenza, e in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale (art.30), il Vice Sindaco, Roberto Marin
6. di prenotare l'impegno di spesa di € 583,65 al lordo della ritenuta fiscale e comprensivo 15% spese generali, CPA 4% e IVA 22%, a titolo maturando compenso per il suddetto professionista da imputare al bilancio c.e., secondo le seguenti scritture contabili:
 - € 583,65 al capitolo 350120 "Spese per incarichi legali polizia locale" (Missione 3 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 103;
7. di dare atto che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del D. Lgs 133/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/2011 e come disposto con circolare del Segretario Generale prot. n. 43904/2018, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successi atti gestionali/esecutivi necessari da parte del Segretario Generale - Dirigente competente;
8. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma, 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, a motivo dell'urgenza di definire i rapporti di cui al presente atto.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Lucia CANI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Elenco degli allegati:

Nome allegato	Impronta SHA-256
Parere Tecnico.pdf.p7m	6de775a7224879b3493bc75cfa4735a09fd342ab50fd3ea0b22b51356a855446
dlg_Proposta_16-07-2020_17-04-23.pdf	62847e726efd51e6520597a9d236b7cada2897b19f16f05e0f2f7b91b73c4838
Parere Contabile.pdf.p7m	7a0e4a4c8ba2ac15ea2cc228311408cd40b0eee29e594448ca6444aa881b8ae7
Parere Legittimità.pdf.p7m	e1c9f888a96ca6a1aac55fa7f43d42c7c6e0f09a3730aa00e3bbbb20f69f3a5c